

*Sentenza n. 406 del 2005 (Zootecnia e profilassi internazionale)*

Le disposizioni della legge della Regione Abruzzo 1° aprile 2004, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di zootecnia) che prevedono la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2004, della campagna di profilassi della c.d. “blue tongue” (febbre catarrale degli ovini) e consentono, per lo stesso periodo, la movimentazione, la commercializzazione e la macellazione, nell’ambito del territorio regionale, dei capi animali non vaccinati, secondo la Consulta sono illegittime in quanto si pongono in palese contrasto con alcune delle prescrizioni fondamentali della normativa europea di cui alla direttiva n. 2000/75/CE del 20 novembre 2000 (Direttiva del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini), mettendo anche a rischio la complessiva opera di profilassi a livello europeo.

Le disposizioni bocciate, contenute rispettivamente negli articoli 1 e 2 della legge abruzzese, erano state impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione dell'articolo 117, primo comma, Cost., in relazione al contrasto con la direttiva n. 2000/75/CE del 20 novembre 2000, nonché dell'articolo 117, secondo comma, lettere *q*) e *s*), Cost., per invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “profilassi internazionale” e di “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”.

dott. ssa Paola Garro